



Diritto sulle derrate alimentari: nuove regole nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali

Scheda informativa sulle novità più importanti nell'ambito della procedura di consultazione del 10 aprile 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Derrate alimentari

Sono previste modifiche a 4 ordinanze del diritto sulle derrate alimentari, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e mantenere la legislazione svizzera allo stesso livello di quella dell'UE.

Metodi di produzione vietati

Situazione iniziale:

Nel giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede l'introduzione di un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera. Nella sua decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare proposte per gli obblighi di caratterizzazione al fine di migliorare la trasparenza di determinati prodotti. Si tratta da un lato del foie gras, delle cosce di rana ottenute senza stordimento e di altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi effettuati senza anestesia e, dall'altro, di prodotti vegetali che potrebbero essere stati ottenuti con l'impiego di prodotti fitosanitari classificati a livello internazionale come particolarmente pericolosi. I nuovi obblighi di dichiarazione devono essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e attuabili. Per garantire la fattibilità, il DFI ha creato un elenco dei Paesi che vietano i metodi di produzione e applicazione soggetti a obbligo di caratterizzazione.

Novità:

Il progetto dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) prevede l'obbligo di caratterizzazione per:

- foie gras;
- prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia. Si applicano come riferimento i principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH);
- prodotti vegetali provenienti da un Paese in cui non è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari elencati nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam (RS 0.916.21), che funge da linea guida internazionale per la classificazione dei prodotti chimici e fitosanitari pericolosi.

Visto il crescente interesse dei consumatori per i metodi di fabbricazione problematici e la conseguente necessità di trasparenza in questo ambito, le nuove informazioni devono essere fornite per iscritto anche per i prodotti in vendita sfusa. Le derrate alimentari interessate e i relativi metodi di produzione saranno elencati in modo esaustivo in un nuovo allegato dell'ODerr.





L'obbligo di indicare il metodo di produzione per le derrate alimentari preimballate è integrato nell'elenco corrispondente dell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).

Per attuare la dichiarazione viene creata una nuova base giuridica: l'ordinanza dell'USAV concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. A tale riguardo si applica quanto segue: se un Paese è riportato nell'elenco, l'informazione sul metodo di produzione non deve essere dichiarata. Se un Paese non è presente nell'elenco, è necessario apportare la relativa dichiarazione, a meno che chi immette il prodotto sul mercato non possa dimostrare, nell'ambito del controllo autonomo, che il prodotto non è stato ottenuto con il metodo di produzione specificato.

- Vantaggi:** Maggiore trasparenza sui metodi di produzione per i consumatori.
- Applicazione:** La disposizione si applica a tutte le aziende che offrono le derrate alimentari in questione, come gli esercizi di ristorazione, i piccoli negozi e il commercio al dettaglio.
- Atto normativo:** Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), ordinanza dell'USAV concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari)
- Periodo transitorio:** 2 anni

Provenienza degli ingredienti

Situazione iniziale:

Oggi per le derrate alimentari deve essere indicata la provenienza di un ingrediente se questo è considerato rilevante rispetto alla quantità totale e se allo stesso tempo la presentazione del prodotto suggerisce una diversa provenienza dello stesso. Gli ingredienti di origine animale, come la carne, sono considerati rilevanti rispetto alla quantità totale se costituiscono il 20 per cento o più in massa del prodotto finito. Per tutti gli altri ingredienti, la percentuale del prodotto finito è del 50 per cento in massa.

Il 17 marzo 2022 il Parlamento ha trasmesso la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero». Per soddisfare la richiesta e allo stesso tempo garantirne la fattibilità tenendo conto degli obblighi della Svizzera in materia di diritto commerciale, viene creato uno specifico obbligo di dichiarazione per gli ingredienti di tutte le derrate alimentari, e non soltanto per quelle fabbricate all'estero.

Novità:

In generale, la provenienza deve essere dichiarata per gli ingredienti che costituiscono il 50 per cento o più di una derrata alimentare e non provengono dal Paese di produzione della stessa. Per gli ingredienti di origine animale, la dichiarazione della provenienza dell'animale è obbligatoria a partire dal 20 per cento. L'obbligo di indicare la provenienza di un ingrediente non dipende più dalla presentazione del prodotto; inoltre, ora ci sono diverse possibilità per specificare la provenienza, e non più soltanto il Paese. Ciò consente un'ulteriore armonizzazione con il diritto dell'UE.



- Vantaggi:** La nuova regolamentazione mira a creare maggiore trasparenza per i consumatori in merito alla provenienza degli ingredienti e a migliorare l'armonizzazione con il diritto dell'UE.
- Applicazione:** Tutte le aziende che offrono derrate alimentari preimballate.
- Atto normativo:** Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
- Periodo transitorio:** 2 anni

Dichiarazione di vino, vino frizzante e vino spumante

- Situazione iniziale:** Nell'UE sono entrate in vigore nuove disposizioni per il vino, il vino frizzante e il vino spumante (regolamento [UE] 2021/2117). Si tratta da un lato di nuove prescrizioni di etichettatura e, dall'altro, delle nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e le pratiche consentite a tale scopo. Alla luce dell'Accordo agricolo (RS 0.916.026.81), è dunque necessario adeguare la legislazione svizzera, uniformandone le disposizioni ai nuovi requisiti dell'UE, in modo che si applichino gli stessi requisiti.
- Novità:** Per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti saranno obbligatori l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo, come avviene anche nell'UE. A determinate condizioni, queste informazioni possono essere fornite anche per via elettronica. Vengono inoltre stabilite disposizioni e condizioni per i prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.
- Sulla base di tale adeguamento al diritto UE, per il vino non vi saranno più deroghe riguardo alla dichiarazione del valore nutritivo.
- Vantaggi:** Le disposizioni proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l'Accordo agricolo con l'UE, e servono a ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. L'indicazione obbligatoria degli ingredienti e del valore nutritivo garantisce ai consumatori un'informazione più trasparente.
- Applicazione:** La disposizione si applica a tutte le aziende che offrono vino, vino frizzante e vino spumante.
- Atto normativo:** Ordinanza del DFI sulle bevande (817.022.12), ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
- Periodo transitorio:** 2 anni



Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali

Divieto di importazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali

Situazione iniziale:

Ad aprile 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un progetto in consultazione per il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e di effettuare un'analisi d'impatto della regolamentazione. La ragione di questa decisione è la persistente e diffusa inosservanza, da parte del settore e del commercio al dettaglio, dell'obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria: soltanto nel 2022/2023, infatti, l'USAV ha contestato la dichiarazione a causa di informazioni errate o mancanti nel 70 per cento dei punti vendita controllati¹.

Novità:

Il nuovo disciplinamento prevede il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e contiene sia la definizione di pelliccia sia quella di metodi che infliggono sofferenze agli animali. Sono previste eccezioni al divieto di importazione, ad esempio per il trasloco di masserizie, in caso di eredità o di uso personale. Continuerà ad essere consentita l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con tali metodi. Le modalità sono esplicitamente disciplinate nel progetto: deve trattarsi di prodotti provenienti da un Paese con una legislazione che vieta tali metodi che infliggono sofferenze agli animali oppure esiste una certificazione, rilasciata da un organismo indipendente, che conferma che i prodotti non sono stati ottenuti con tali metodi.

Vantaggi:

I consumatori in Svizzera possono essere certi di acquistare prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Applicazione:

Tutte le aziende che importano, trasformano o vendono pellicce o prodotti di pellicceria.

Atto normativo:

Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE-PT e OITE-PT)

transitorio:

2 anni

¹ Cfr. <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-90688.html>